



**PROVINCIA DI CASERTA**

## **FRONTESPIZIO PROTOCOLLO**

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

**Protocollo n. 17442 del 10/03/2023**

**Classificazione 05-12 Fascicolo /**


**Oggetto: PARERE SULLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA PAROVINCIA DI CASERTA AI SENSI DEL D.LGS 175/2016**

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.PDF


E558815C471B59FACA3A91DDDBFC6834719146E454F78CF9C9C1590DD02761421B445194ACE8429F008F1C2B74D06A1C760D9738158C5FB743BF598D88A87CBC

CC\_17442\_PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.PDF

86BEAE8AB0CEE2D1D1DEBFBA482C2341FDBEA801F73D5A06AC32F26B0FC5C33B599F7E91495D99EABE4F8A10581504A852626948B9EB19ED846E7A0E56ADB136



Firmat  
o  
digita  
lment  
e da  
ALDO  
PELLE  
GRINO  
C: IT



# PROVINCIA DI CASERTA

Via Lubich, 6 ex Area Saint Gobain - CASERTA

C.F. 80004770618 – P.IVA 02247640614

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**OGGETTO: PARERE SULLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA PROVINCIA DI CASERTA AI SENSI DEL D. LGS 175/2016**

Il Collegio dei Revisori, vista la proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale avanzata dall'Ufficio competente, Settore società partecipate ed organismi esterni, a firma del dirigente dott.ssa Francesca Mosca, trasmessa in data 02/03/2023 a mezzo e-mail, con i relativi allegati, ai sensi del D. Lgs. N. 175 del 2016;

**Valutata** la necessità di completare il lavoro, in parte già istruito nei giorni precedenti, il Collegio si è riunito, in collegamento audio/video conferenza, firmato digitalmente da nella seguente composizione:

---

Collegio dei Revisori dei Conti – Provincia di Caserta

**PASQUALE  
LONGOBARDI**

**C = IT**

dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui l'Ente sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

**PRESO ATTO** di quanto disposto dal D. Lgs. 19/8/2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7/8/2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), in base al quale le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

1. società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1) mentre è ammesso mantenere partecipazioni in società che producano servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) o che svolgano autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d);
2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
3. società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
4. società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
5. società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e);

**VISTI**, in particolare:

- l'art. 4, comma 1. "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
- l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", secondo il quale le Amministrazioni devono procedere annualmente, con proprio provvedimento, alla revisione periodica delle partecipazioni

forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 18,10.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

*DOTT. ALDO PELLEGRINO – PRESIDENTE*

*DOTT. PASQUALE LONGOBARDI – COMPONENTE*

*DOTT. ANTONIO CASTIGLIEGO – COMPONENTE*